

Modifica dell'art. 7-bis dell'Ordinamento giudiziario, introdotta dall'art. 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007 n. 111, che ha elevato ad un triennio il termine di validità delle tabelle degli uffici giudiziari.

(Delibera del 19 dicembre 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 dicembre 2007, ha adottato la seguente delibera:

" Il Consiglio,

- visto l'art. 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007 n. 111 che, modificando l'art. 7-bis dell'Ordinamento giudiziario, ha stabilito che l'efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti ha durata triennale, in luogo di quella biennale prevista dalla norma previgente;

- rilevato che tale modifica deve intendersi riferita anche alle tabelle che dettano i criteri di organizzazione degli uffici del giudice di pace;

- considerato che, con risoluzione adottata dall'Assemblea plenaria nella seduta del 10 ottobre 2007 in materia di durata delle tabelle degli uffici giudicanti, si è già affrontato il problema della novella legislativa e della mancanza di disposizioni transitorie e di coordinamento, risolto nel senso che "...l'assetto normativo delle tabelle di organizzazione è rimasto immutato e l'unica modifica apportata dal legislatore è il termine di efficacia delle tabelle." La ratio legis di tale modifica è di tutta evidenza, perché l'esperienza consiliare ha dimostrato che in non pochi casi il termine di durata biennale si è rivelato troppo breve e specie negli uffici di maggiori dimensioni - spesso quelli con i problemi organizzativi più rilevanti - è risultato alquanto problematico rispettare le scadenze previste dalla circolare sulle tabelle con riferimento ai tempi di formazione della proposta tabellare, tenuto conto delle necessarie interlocuzioni con il Consiglio giudiziario e con gli stessi magistrati dell'ufficio. In molti casi la proposta tabellare è stata adottata all'esito di plurime interlocuzioni con i soggetti interessati ed è giunta al Consiglio con ritardi anche rilevanti.

A ciò vanno aggiunti i tempi consiliari di deliberazione - che possono contemplare anche fasi istruttorie - con il risultato talvolta che la delibera del Consiglio è giunta a ridosso del termine di scadenza della tabella che si andava ad approvare ed, in casi eccezionali, anche oltre.

Il combinato disposto di siffatte considerazioni consente di affermare che l'art. 4, comma 19, legge citata, è norma di immediata applicazione, tanto più che non necessita di alcuno strumento attuativo.

Sotto il profilo della disciplina delle situazioni in atto - e quindi tenuto conto del principio di irretroattività della legge - va infatti rilevato che la norma in questione incide su termini di efficacia biennali attualmente pendenti, disciplinandone la futura scadenza, così realizzando di fatto la proroga degli stessi fino a tre anni. In tal senso la norma opera per il futuro, tenuto conto del fatto che gli originari termini di scadenza sarebbero spirati il prossimo 31 dicembre 2007.

Ma anche il profilo della ratio legis conduce alle medesime conclusioni.

In tal senso si osserva che il legislatore ha inteso prolungare i termini di efficacia dello strumento tabellare, tenuto opportunamente conto sia dei tempi di definizione medi del relativo procedimento di approvazione, sia del relevantissimo impatto dell'ultima parte della riforma dell'ordinamento giudiziario entrata in vigore lo scorso 31 luglio che, tra l'altro, pone agli uffici giudiziari seri problemi organizzativi a seguito della nuova disciplina in materia di temporaneità degli incarichi direttivi, in forza della quale decadranno dall'incarico un considerevole numero di magistrati con funzioni direttive e semidirettive.

Dal complesso delle considerazioni che precedono discende la conseguenza per la quale viene ad essere prorogata di diritto fino al 31 dicembre 2008 l'efficacia di tutte le tabelle relative al biennio 2006/2007, sia quelle già approvate da questo Consiglio, sia - e a maggior ragione - quelle in corso di approvazione.

A tale soluzione non osta il fatto che le tabelle 2006/2007 sono state predisposte tenendo in considerazione la loro originaria durata biennale e che quindi ogni singola scelta organizzativa è stata adottata sulla base di tale periodo di riferimento. La circostanza è senz'altro da tenere in debito

conto, ma a tal proposito va opportunamente considerato che le tabelle degli uffici giudicanti sono comunque strumenti dinamici, che come tali ben possono essere integrate tutte le volte che sia necessario - o anche solo opportuno - modificare alcune loro parti nell'ottica del perseguimento del buon andamento dell'amministrazione; principio costituzionale che pacificamente si applica anche alla materia tabellare.

Ne discende che i dirigenti degli uffici potranno modificare le tabelle in vigore procedendo alle necessarie integrazioni allorquando le scelte organizzative già realizzate debbano essere calibrate sulla maggiore durata prevista dalla norma in questione, procedendo alle conseguenti variazioni tabellari seguendo l'ordinaria procedura prevista dalla vigente circolare in materia di tabelle degli uffici.”;

- ritenuto che tali considerazioni sono, nelle loro parti essenziali, riferibili anche alla materia tabellare relativa agli uffici del giudice di pace e regolata per il biennio 2006-2007 con circolare n. P-19342/2005 in data 21 settembre 2005;

- considerato ancora che appare opportuno uniformare la durata della validità delle tabelle di tutti gli uffici giudiziari a fini di coordinamento e di migliore efficienza del sistema organizzativo, con la conseguenza che deve prorogarsi la validità delle tabelle già approvate o in corso di approvazione per il biennio 2006-2007, da considerarsi perciò efficaci di diritto sino al 31 dicembre 2008;

- considerato, altresì, che appare necessario revocare la circolare n. prot. P-17703 del 25 luglio 2007, adottata con deliberazione consiliare del 24 luglio 2007, relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il biennio 2008-2009, che verrà sostituita con analogo provvedimento che, in ossequio alla novella legislativa, avrà vigore per il triennio 2009-2011;

d e l i b e r a

a) di prorogare l'efficacia delle tabelle di composizione degli uffici del Giudice di pace relative al biennio 2006-2007 già approvate o in corso di approvazione, sino al 31 dicembre 2008;

b) di revocare la circolare n. prot. P-17703 del 25 luglio 2007, relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il biennio 2008-2009."